

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 186/2017

del 22 settembre 2017

che modifica l'allegato XVII (Proprietà intellettuale) dell'accordo SEE [2019/1074]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato XVII dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 10 (Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XVII dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

"11. **32014 L 0026:** Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72).

Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:

- (a) all'articolo 32 della direttiva, anziché "articoli 101 e 102 TFUE" leggasi "articoli 53 e 54 dell'accordo SEE".
- (b) Gli Stati EFTA sono autorizzati a partecipare a pieno titolo ai lavori del gruppo di esperti istituito dall'articolo 41 della direttiva e al suo interno hanno gli stessi diritti e obblighi degli Stati membri dell'UE, ad eccezione del diritto di voto.
- (c) All'articolo 5, paragrafo 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "entro il 10 ottobre 2016" leggasi "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 186/2017 del 22 settembre 2017".
- (d) All'articolo 31, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "entro il 10 aprile 2017" leggasi "entro un anno dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 186/2017 del 22 settembre 2017".
- (e) All'articolo 36, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "entro il 10 aprile 2016" leggasi "entro la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 186/2017 del 22 settembre 2017".
- (f) All'articolo 38, paragrafo 3, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "entro il 10 ottobre 2017" leggasi "entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 186/2017 del 22 settembre 2017".
- (g) All'articolo 39, per quanto riguarda gli Stati EFTA, anziché "entro il 10 aprile 2016" leggasi "entro la data di entrata in vigore della decisione del Comitato misto SEE n. 186/2017 del 22 settembre 2017".

⁽¹⁾ GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72.

